

Circolare informativa 20 marzo 2020

Adozione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Modalità operative e concrete di adozione - D.lgs 81/08 e s.m.i.

In questo periodo, così come riportato nella recente circolare a firma dell'avv. Paoloantonio D'Amico, assistiamo spesso a discussioni sulla necessità e opportunità di adeguare i documenti di valutazione dei rischi delle varie aziende, con tutto quanto questa attività comporta, così come la necessità di adottare procedure operative, protocolli e quant'altro.

A tutto questo, si è aggiunto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e a seguire, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nei cantieri edili**" pubblicato dal MIT.

Al fine di adempiere a quanto sopra richiamato notiamo le reazioni più scomposte, a partire da chi produce dichiarazioni di ogni tipo, le quali, nella maggior parte dei casi non sono predisposte come dichiarazioni di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e pertanto, il valore delle stesse è quanto meno dubbio, mentre in altri casi assistiamo a semplici scambi di comunicazioni o semplicemente al nulla.

Probabilmente molti non tengono conto del detto "verba volant scripta manent" e delle responsabilità che certe decisioni comportano. È chiaro che alcune attività non possono essere fermate, poiché anche di interesse nazionale, ma è pur vero che se tali attività non operano utilizzando tutti i criteri di sicurezza possibili, i rischi del contagio possono solo aumentare e non diminuire, rischiando di mettere continue pezze senza tentare di risolvere il problema in modo organico.

A tal proposito, ci preme rilevare 2 aspetti, di cui il primo formale e l'altro sostanziale.

L'Adozione dei protocolli di sicurezza legati all'emergenza Covid 19 che, forse è giusto precisare, non cesserà con l'eventuale riduzione del picco (speriamo molto presto) ma **dovrà continuare** per evitare la ovvia ripresa di possibili focolai, deve essere provata documentalmente affinché sia dimostrabile **l'adozione formale e sostanziale**.

A parere dello scrivente e non solo, visto che il problema riguarda la relativa sorveglianza legata alla corretta applicazione di tutti i sistemi di tutela previsti, tenuto conto del fatto che il Protocollo richiamato prevede la costituzione di "un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS", è del tutto evidente che una riunione ex. Art. 35 D.lgs 81/08 e s.m.i che recepisca i vari protocolli e ne determini le modalità formali e sostanziali di attuazione, identificando anche e non solo i soggetti responsabili, **diventa un documento utile e di confronto a tutela di tutte le parti interessate**.

Ovviamente, la riunione straordinaria ex art. 35 si può tranquillamente tenere a distanza, la cui gestione, con gli attuali device che tutti hanno in normale dotazione è facilmente gestibile.

Mai come in questo momento lavorare con la massima sicurezza diventa un imperativo.

Lì 20 marzo 2020

Ing. Simone Ferdinando Genovese
Lead Auditor e componente OdV231